



SENT. N. 24/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23606 del registro di Segreteria, proposto da

M.L., nata a *omissis* il *omissis*, cod. fisc.

omissis, residente in *omissis*, via *omissis*,

rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Davi e presso lo stesso elettivamente

domiciliata in Torino, C.so Ferrucci n. 91;

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti

Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla

dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via

dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso all'odierno esame, la Sig.ra L.M., già Direttore del

	Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Comuni	
	dell’Alessandrino (C.I.S.S.A.C.A.) con contratto di lavoro a tempo determinato	
	(rinnovato ogni quattro anni) dal 25 giugno 2000 al 31 ottobre 2014, domanda	
	la riliquidazione della propria pensione a decorrere dal collocamento in	
	quiescenza del 14/08/2011, con corresponsione dei relativi arretrati, oltre ad	
	interessi e rivalutazione monetaria.	
	Lamenta, infatti, che in sede di liquidazione del proprio trattamento, l’INPS	
	abbia computato quale retribuzione pensionabile la somma di euro 92.224,21,	
	anziché l’importo di euro 106.259,00, ritenendo erroneamente la differenza	
	quale indennità <i>ad personam</i> , corrisposta ai sensi dell’art. 110 T.U.E.L e come	
	tale computabile nella sola quota B di pensione, e non anche nella quota A.	
	Tale indennità <i>ad personam</i> sarebbe stata, invece, percepita dalla ricorrente	
	solo sino al 2011, mentre a partire da tale data (e sulla base del nuovo contratto	
	individuale del 30/06/2008), la stessa avrebbe assunto carattere fisso e	
	continuativo, ricompresa nella retribuzione di posizione, giustificando il suo	
	computo anche nella quota A di pensione in virtù della sua natura di vera e	
	propria componente retributiva, come peraltro comunicato dall’ente datore di	
	lavoro all’INPS in data 16 gennaio 2013.	
	A nulla sono valsi i ricorsi proposti in via amministrativa dalla dr.ssa	
	M., rimasti privi di riscontro, rendendo pertanto necessaria l’azione	
	giudiziale in oggetto.	
	Con comparsa del 13/10/2023 si è costituito in giudizio l’INPS, confermando	
	la correttezza del proprio operato e l’insussistenza dei presupposti per la	
	riliquidazione della pensione: come inizialmente comunicato dall’ente datore	
	di lavoro nel prospetto PA04 del 16/08/2011, infatti, la differenza retributiva in	
	- pag. 2 di 10 -	

	discussione consisterebbe in un assegno <i>ad personam</i> , nel quale va classificata	
	l'indennità attribuita ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato ai	
	sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).	
	Tale indennità, non avendo i requisiti di ricorrenza, fissità e continuità, potrebbe	
	pertanto essere computata nella sola seconda quota di pensione, e non anche	
	nella quota A.	
	Solo successivamente, con nota prot. n. 116/v del 16 gennaio 2013, l'ente datore	
	di lavoro rettificava l'iniziale comunicazione della retribuzione, dichiarando	
	che l'assunzione della sig.ra M.L. era avvenuta in esecuzione	
	all'art. 20 dello Statuto allora vigente e non in ottemperanza dell'art. 110 del	
	TUEL: tale comunicazione postuma, ad avviso dell'istituto previdenziale, non	
	sarebbe peraltro idonea a mutare la natura della componente retributiva in	
	questione, né a modificare la misura di liquidazione della pensione.	
	Con ordinanza a verbale del 24/10/2023, questo Giudice disponeva	
	un'integrazione istruttoria al fine di meglio chiarire la natura della suddetta	
	componente retributiva, onerando parte ricorrente di depositare in giudizio il	
	verbale di pre-intesa contrattuale del Consorzio C.I.S.S.A.C.A., nonché la	
	delibera del C.d.A. di C.I.S.S.A.C.A. n. 30/672 del 23/04/2002, richiamati dalla	
	citata nota C.I.S.S.A.C.A. diretta all'INPS del 16 gennaio 2013, già prodotta	
	agli atti dalla parte ricorrente.	
	Adempiuto tale incombenza, nella successiva udienza di trattazione del merito	
	le parti hanno sostanzialmente ribadito le argomentazioni già svolte in atti,	
	insistendo nelle proprie domande.	
	La causa è stata conseguentemente trattenuta a decisione.	
	Considerato in	
	- pag. 3 di 10 -	

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

1.1. La ricorrente chiede il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, mediante inclusione nella quota A di pensione dell'emolumento considerato invece dall'INPS assegno ad personam (e quindi computato nella sola quota B), segnalando a tale ultimo proposito che *“tale emolumento ha sempre avuto natura fissa e continuativa e quindi voce retributiva da considerarsi quale base della retribuzione pensionabile. Detta indennità è prevista dall'art. 110 del D.lgs. 267/2000, il quale dispone che: “[...] Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti e tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. [...] Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali [...]”*.

Orbene, va rammentato al riguardo che l'art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992 ha stabilito che il computo della “quota A” della pensione resta disciplinato dall'art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973 (nel testo sostituito dall'art. 15 della Legge n. 177/1976), il quale, dopo aver individuato tassativamente gli emolumenti (ultimo stipendio integralmente percepito ed assegni ivi menzionati) ricompresi

nella base pensionabile da assoggettarsi alla maggiorazione del 18%, dispone testualmente che: *“agli stessi fini nessun altro assegno od indennità, anche se pensionabile, può essere considerato, se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”*.

La legge n. 335/1995, poi, ha introdotto (all’art. 2, commi 9, 10 e 11) una diversa accezione del concetto di quiescibilità, disponendo che dall’1/1/1996 la base contributiva e pensionabile della retribuzione del lavoratore si determina con le eccezioni indicate nell’art. 12 della legge n. 153/1969, tra le quali si annoverano e vanno pertanto escluse, in particolare, *“le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati”*(art. 4, comma 12, lett. e).

In buona sostanza, essendo stato definito un nuovo concetto di pensionabilità non retto dal tradizionale criterio di tassatività di alcuni elementi retributivi (i quali soltanto, in base al combinato disposto dell’art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992 e dell’art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973, possono far parte della “quota A” della pensione), gli altri emolumenti economici, divenuti in tal modo computabili ai fini di quiescenza, possono essere ricompresi esclusivamente nella “quota B” (art. 2, comma 11, legge n. 335/1995).

1.2. Per il caso di specie, appare pacifico, sulla base degli atti depositati dalla stessa parte ricorrente (cfr. doc. 8-15-16), nonché delle stesse sue allegazioni (mediante il richiamo all’indennità prevista dall’art. 110 T.U.E.L), che l’emolumento in questione sia stato corrisposto dal C.I.S.S.A.C.A. ad

integrazione ed in aggiunta a quello *“previsto dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro, come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto”* (art. 15 L. n. 1077/1959).

Conseguentemente, nessuna norma di legge ne consente l'inclusione nella quota A di pensione: l'istituto previdenziale ha, dunque, operato correttamente includendo la voce in oggetto esclusivamente nella c.d. quota B del trattamento controverso (cfr., da ultimo, Corte dei conti, Sez. giur. Campania, n. 715/2023).

È stato ritenuto, infatti, che *“gli assegni ed indennità pensionabili compresi nella base pensionabile costituiscono un elenco tassativo, non suscettibile di interpretazione analogica. In conformità all'orientamento di questa Corte [...] deve, pertanto, escludersi che l'assegno ad personam erogato in favore del ricorrente fosse suscettibile di essere incluso in quota <A>. Ha allegato il ricorrente (sostanzialmente come nella presente fattispecie, n.d.r.) che l'assegno ad personam consisterebbe <in un vero e proprio trattamento di retribuzione aggiuntivo che la parte datoriale, in sede di contrattazione decentrata o anche privata, può riconoscere stabilmente a quei lavoratori il cui apporto sia di particolare importanza per l'attività dell'azienda> per cui costituirebbe <parte integrante dello stipendio mensile> e come tale andrebbe <inclusa a fini pensionistici nella quota A del trattamento>.*

Senonché, occorre osservare come ai fini della determinazione della base pensionabile non possono includersi emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 1092 del 1973 o da leggi speciali, dovendosi d'altro canto escludere la possibilità di interpretare le locuzioni <stipendio, <paga> o <retribuzione> nel senso generico di

retribuzione onnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore

in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione

lavorativa” (Sez. giur. Puglia, n. 280/2016; Sez. I App., n. 346/2017).

Le remunerazioni corrisposte a fronte dello svolgimento di funzioni ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle di inquadramento contrattuale, ovvero a riconoscimento di particolari competenze e professionalità, non rientrando nella previsione di trattamento fondamentale della retribuzione secondo i CCNL, non possono essere computate in quota A ai fini pensionistici (cfr. Sez. giur. Campania, n. 43/2021).

L’indennità in oggetto, inoltre, come desumibile dagli stessi provvedimenti di attribuzione assunti dall’ente datore di lavoro (cfr., in particolare, delibera C.I.S.S.A.C.A. n. 30/672 del 23/4/2002) rivestiva carattere temporaneo, limitato alla sola durata dell’incarico e giustificata da transitorie ragioni organizzative, escludendone, quindi, la computabilità nella quota A di pensione, costantemente esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento allo svolgimento di incarichi o posizioni di natura provvisoria o temporanea (cfr. Sez. giur. Abruzzo, n. 71/2020; Sez. I App., n. 14/2020).

2. Né a mutarne la siffatta natura sostanziale può essere sufficiente la nota diretta dal C.I.S.S.A.C.A. all’INPS n. 116/v/2013, secondo la quale, a rettifica di quanto in precedenza comunicato, la sig.ra M. sarebbe stata assunta ai sensi dell’art. 20 dello statuto dell’ente, e non già ai sensi dell’art. 110 T.U.E.L.

L’art. 20 n. 2 dello statuto C.I.S.S.A.C.A. prevede, in particolare, che *“In caso di contratti a tempo determinato, i Dirigenti possono essere confermati con Decreto del Presidente. La cessazione dall’incarico dei Dirigenti prima della*

scadenza del contratto può essere decretata nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente”.

Orbene, in disparte la considerazione che il riferimento all’una o all’altra fonte normativa o regolamentare appare irrilevante ai fini dell’inquadramento sostanziale del rapporto *de quo* (trattandosi indubitabilmente dell’attribuzione *pro tempore* e fiduciaria di funzioni dirigenziali, con quanto ne consegue in termini di relativa disciplina), ciò che appare dirimente nella fattispecie è che pacificamente sia stata attribuita alla dr.ssa M. una retribuzione di posizione *“in misura più elevata rispetto a quanto stabilito dai CCNL vigenti”*, come riconosciuto espressamente dallo stesso ente datore di lavoro con la nota n. 333/V del 16/01/2013; che tale compenso aggiuntivo (definito dallo stesso ente come *“assegno ad personam in godimento da parte del Direttore”*) si configuri quale *“indennità attribuita ai Dirigenti assunti con contratto a tempo determinato..., definita non in base alle caratteristiche oggettive del posto ricoperto, bensì alle qualità personali, culturali e professionali del soggetto che lo ricopre...”* (ibidem, enfasi di chi scrive); e che, infine, l’erogazione dello stesso sia stata *“subordinata alla verifica di compatibilità del fondo costo del personale...”* (cfr. *“verbale di pre-intesa contrattuale concertata e concordata”*, sub doc. 16 di parte ricorrente), a sancirne, quindi, la natura precaria e transitoria.

Pertanto, indipendentemente dal fatto che tale compenso aggiuntivo, erogato in supero rispetto alle previsioni del CCNL dei dirigenti, sia stato conglobato, a partire dal contratto individuale di lavoro del 2008, nella retribuzione di posizione della dr.ssa M. (sull’irrilevanza di detta circostanza, cfr.

Corte dei conti, Sez. II App., n. 225/2021), le suddette caratteristiche non

consentono, alla luce dei superiori princìpi sopra ricordati, di computarlo nella quota A della pensione, non rientrando nel trattamento fondamentale della retribuzione secondo i relativi CCNL, essendo esso stato *“liquidato ad personam per ragioni contingenti”* (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, n. 109/2021; in termini, Sez. II App., n. 225/2021 cit.), dal momento che *“non può riconoscersi la natura di emolumento fisso e continuativo alle differenze stipendiali corrisposte per lo svolgimento di mansioni superiori, nella considerazione che le siffatte mansioni, in ragione della stessa natura giuridica, hanno carattere di temporaneità e contingenza, senza che al riguardo assuma decisiva rilevanza la durata anche protratta, in concreto, del loro svolgimento”* (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., n. 418/2018; n. 869/2016; n. 534/2013; n. 370/2010).

3. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere, dunque, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso.

CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'INPS, che liquida complessivamente in euro 800,00 (ottocento/00), oltre a spese generali nella misura del 15 per cento.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2024.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

